

**Il diritto di accesso ai luoghi di trattenimento:
i recenti orientamenti giurisprudenziali e modalità di esercizio.**

Avv. Nicola Datena

Palermo, 27 febbraio 2023

The logo for ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione) features the letters 'ASGI' in a bold, serif font. The 'A', 'S', and 'I' are in grey, while the 'G' is in red. The logo is enclosed in a thin red rectangular border.

Associazione
per gli Studi Giuridici
sull'Immigrazione

Il diritto di accesso ai luoghi di trattenimento: Le norme europee e nazionali

- DIRETTIVA RIMPATRI – 2008/115/CE – art. 16 c. 4;
- DIRETTIVA PROCEDURE - 2013/32/UE - art. 8, par. 2
- DIRETTIVA ACCOGLIENZA R.A. – 2013/33/UE – art. 10 c. 4;
- Testo Unico Immigrazione – art. 2 – art- 14 c. 2 e 2bis
- D.lgs. 25/2008 - art. 10 e art. 10bis e art. 14 c. 2 e 2bis
- D.lgs. 142/2015 – art. 7 c. 2 (luoghi di trattenimento r.a.);
- DIRETTIVA LAMORGESE – (C.P.R.) – 19 maggio 2022

Testo unico immigrazione – d.lgs. 286/1998

art. 10 c. 3

*“Al richiedente è garantita, in ogni fase della procedura, **la possibilità di contattare l'UNHCR o altra organizzazione di sua fiducia competente in materia di asilo**”.*

art. 10 bis, comma 2

*“È assicurato **l'accesso ai valichi di frontiera dei rappresentanti dell'UNHCR e degli enti di tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore**. Per motivi di sicurezza, ordine pubblico o comunque per ragioni connesse alla gestione amministrativa, **l'accesso può essere limitato, purché non impedito completamente**”.*

art. 14 , COMMA 2

*Lo straniero è trattenuto nel centro, presso cui sono assicurati adeguati standard igienico-sanitari e abitativi, con modalità tali da assicurare **la necessaria informazione relativa al suo status**, l'assistenza e il pieno rispetto della sua dignità, secondo quanto disposto dall'articolo 21, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, è assicurata in ogni caso **la libertà di corrispondenza anche telefonica con l'esterno**.*

D.lgs. 142/2015 art. 7, comma 2

“È consentito l’accesso ai centri di cui all’articolo 6, nonché la libertà di colloquio con i richiedenti ai rappresentanti dell’UNHCR o alle organizzazioni che operano per conto dell’UNHCR in base ad accordi con la medesima organizzazione, ai familiari, agli avvocati dei richiedenti, ai rappresentanti degli enti di tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore, ai ministri di culto, nonché agli altri soggetti indicati nelle direttive del Ministro dell’interno adottate ai sensi dell’articolo 21, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, con le modalità specificate con le medesime direttive. **In questi casi, dunque, l’accesso ai CPR può essere limitato, ma non impedito completamente, esclusivamente per motivi di sicurezza, ordine pubblico, o comunque per ragioni connesse alla corretta gestione amministrativa dei CPR”.**

DIRITTO e LIBERTA' DEGLI
STRANIERI TRATTENUTI AL
CONTATTO CON IL MONDO
ESTERNO

e

DIRITTO DEI R.A. al
contatto con ENTI
ESPONENZIALI DI TUTELA



DIRITTO DELLA SOCIETA'
CIVILE ALLA TRASPARENZA
DELL'AZIONE
AMMINISTRATIVA:

- ACCESSO CIVICO
GENERALIZZATO (FOIA ART.
5 D.LGS. 33/2013)
- ACCESSO AI LUOGHI OVE
SI SVOLGE L'ATTIVITA'
AMMINISTRATIVA
- Ricerca e monitoraggio

DIRETTIVA LAMORGESE

Accesso ai centri

art. 7 comma 7

e) Rappresentanti di enti di tutela dei titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata nel settore, ai sensi dell'art. 7 d.lgs. 142/2015, **con possibilità di colloquio con i richiedenti asilo eventualmente presenti**;

[...]

h) Altri soggetti che ne facciano motivata richiesta

Non è necessario che nel luogo di trattenimento siano presenti richiedenti asilo ma è sufficiente che sia un luogo adibito a tale scopo;

E' esplicitamente prevista la possibilità di avere colloqui con richiedenti asilo;

I soggetti ammessi non sono determinati, è sufficiente che vi sia un «interesse» e una richiesta motivata

DIRETTIVA LAMORGESE

Accesso ai centri

art. 7 comma 8

L'autorizzazione all'accesso ai centri è rilasciata dalla Prefettura:

[...]

2) Ai soggetti di cui al comma 7 lettere da b) ad h), acquisito il nulla osta della Questura, sentito il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione. In tali ipotesi la richiesta di autorizzazione è rivolta alla competente Prefettura con un anticipo di almeno 7 giorni lavorativi rispetto alla data di accesso.

[...]

L'autorizzazione all'ingresso individua i temi e le modalità della visita tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'ordinario svolgimento delle attività all'interno del centro. La Prefettura comunica al gestore e al responsabile dei servizi di vigilanza i nominativi delle persone autorizzate.

Tar Milano Sentenza 1/2023

«La legittimazione degli enti di tutela dei titolari di protezione internazionale deve essere individuata sulla scorta dell'esperienza dagli stessi maturata nel settore e non in base all'interpretazione della clausole statutarie.

La Prefettura ed il Ministero avrebbero dunque dovuto esperire un'adeguata istruttoria sull'attività in concreto svolta dall'ODV NAGA in favore dei richiedenti protezione internazionale senza arrestarsi ad un'interpretazione restrittiva dei fini associativi contenuti nello statuto, il cui generico riferimento alla difesa ed alla garanzia dei diritti dei cittadini stranieri non consente di escludere che tra essi non possano essere ricompresi anche i <<titolari di protezione internazionale>>»

Ambito di applicazione del diritto di accesso I luoghi di trattenimento:

1. *Centri di permanenza per il rimpatrio – 14 d.lgs. 286/1998 e art. 6 d.lgs. 142/2015*
2. *Hot-Spot – art. 10ter d.lgs. 286/1998
(Tar Sicilia, Palermo – 2473/2021)*
3. *Zone di transito aeroportuali – art. 10, c. 1, del D.lgs. n. 286/98
(Consiglio di Stato, sez. III, con ordinanza pubblicata il 14.1.2022)*
4. *Luoghi idonei –
(TAR Lombardia, Milano n. 2232/2022)*

Le caratteristiche o la denominazione del luogo di trattenimento, in accordo con la giurisprudenza sia in relazione alle zone di transito aeroportuali, agli Hot-Spot e ai c.d. luoghi idonei, non incidono sui diritti minimi garantiti ai cittadini stranieri e, di conseguenza, al diritto di accesso riconosciuto agli enti di tutela e agli “altri soggetti” che ne fanno motivata richiesta.

I luoghi idonei ex art. 13 comma 5bis del D.Lgs. 286/1998

In attesa della definizione del procedimento di convalida, lo straniero espulso è trattenuto in uno dei centri di identificazione ed espulsione, di cui all'articolo 14, salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui è stato adottato il provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili, ovvero salvo nel caso in cui non vi sia disponibilità di posti nei Centri di cui all'articolo 14 ubicati nel circondario del Tribunale competente. In tale ultima ipotesi il giudice di pace, su richiesta del questore, con il decreto di fissazione dell'udienza di convalida, può autorizzare la temporanea permanenza dello straniero, sino alla definizione del procedimento di convalida in strutture diverse e idonee nella disponibilità dell'Autorità di pubblica sicurezza. Qualora le condizioni di cui al periodo precedente permangono anche dopo l'udienza di convalida, il giudice può autorizzare la permanenza, in locali idonei presso l'ufficio di frontiera interessato, sino all'esecuzione dell'effettivo allontanamento e comunque non oltre le quarantotto ore successive all'udienza di convalida. Le strutture ed i locali di cui ai periodi precedenti garantiscono condizioni di trattenimento che assicurano il rispetto della dignità della persona. Quando la convalida è concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. **Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2.**

Tar Milano Sentenza n. 2322/2022

«l'assimilazione, effettuata dal garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, tra i centri per il rimpatrio e le camere di sicurezza deve essere intesa in funzione costruens, quale ampliamento delle garanzie riconosciute alle persone la cui libertà personale è oggetto di limitazioni, e non in funzione destruens, quale limitazione delle persone autorizzate a farvi ingresso. Tale interpretazione è coerente con la disciplina contenuta nell'articolo 13, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il quale, nel richiamare espressamente l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 14, comma 2, del medesimo testo unico, si propone di garantire agli stranieri trattenuti temporaneamente nelle strutture di ricovero che sono nella disponibilità dell'Autorità di pubblica sicurezza la necessaria informazione e la libertà di corrispondenza con l'esterno, le quali possono essere efficacemente realizzate dalle associazioni di promozione sociale aventi ad oggetto la tutela dei diritti degli immigrati»